

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUBBICO

Presentata il 22 marzo 1979

Integrazioni e modificazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 245, recante norme per la disciplina, la istituzione e la gestione delle mense nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 5 maggio 1976, n. 245 è stata disciplinata la materia relativa alla istituzione ed alla gestione di mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La normativa viene applicata, quindi, da oltre due anni ed in questo periodo si è avuto modo di evincere che essa, mentre da un lato si dimostra idonea a soddisfare sostanzialmente le necessità che la ispirarono, dall'altro abbisogna di alcuni correttivi onde meglio corrispondere ai suoi obiettivi.

Così si è constatato che la possibilità concessa alle aziende postelegrafoniche di istituire mense presso i propri uffici o stabilimenti quando sia prevedibile che fruiscono del servizio almeno 50 dipendenti e, viceversa, di ricorrere ad un servizio sostitutivo ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti

(articolo 1) può creare, in pratica, delle sperequazioni non giustificate. Infatti si è rilevato che talvolta difficoltà oggettive — connesse soprattutto a indisponibilità di spazio ambientale — non consentono alle aziende di istituire mense presso i propri uffici o stabilimenti, ancorché ricorrano evidenti le esigenze di servizio e sussistano i requisiti previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 245. Di conseguenza a quei dipendenti non si può fornire, attualmente, alcun servizio.

Ad evitare una siffatta ingiustificata disparità rispetto all'altra ipotesi di uffici o stabilimenti con un numero di interessati inferiore a 50, si rende necessario prevedere che, qualora non si possano istituire mense per difficoltà oggettive, si possa fare ricorso ad un servizio sostitutivo di refezione.

Si è poi rilevato che il sistema di finanziamento previsto dal terzo e dall'ulti-

mo comma dell'articolo 7 della ripetuta legge 5 maggio 1976, n. 245, crea serie difficoltà all'istituto postelegrafonici, cui è demandata la gestione dei servizi di mensa, con pregiudizio della regolarità nello svolgimento del servizio. L'ente, infatti, non dispone di un apposito fondo di cassa e le contribuzioni da parte delle aziende gli pervengono durante l'anno solo in avanzata fase di gestione ed in tempi successivi: ad avvenuto accertamento degli introiti per soprattasse telefoniche, per quanto riguarda l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e dopo aver riscontrato il *deficit* della *sub*-gestione mense e servizi sostitutivi, per quanto riguarda l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. In siffatta situazione, l'erogazione delle spese gestionali ai fornitori ai sub-gestori viene effettuata con notevole ritardo, suscitando nei medesimi vivo malcontento e comportando aumento dei costi, con conseguente pregiudizio per gli stessi dipendenti postelegrafonici.

Al fine, quindi, di assicurare il regolare svolgimento da parte dell'istituto delle attività concernenti il servizio mensa, si ritiene necessario che le aziende postelegrafoniche siano autorizzate a versare in anticipo i contributi dovuti.

Inoltre, già in sede di prima applicazione della legge, è emerso che i requisiti in base ai quali i lavoratori postelegrafonici possono usufruire del servizio di refezione — i cui criteri informativi sono precisati al primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245 — non concretano appieno quelle esigenze di servizio al cui soddisfacimento mirano le finalità della legge. Pertanto si appalesa l'esigenza di prevedere la possibilità che fruiscano dei servizi di refezione anche quei dipendenti postelegrafonici che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui al prefato articolo 2, abbiano particolari necessità in connessione al servizio. Tenuto però conto che un'estensione incondizionata di siffatta possibilità comporterebbe un notevole appesantimento del bilancio della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si prevede che in tale ipotesi, in cui evidentemente l'esigenza del servizio non

riveste carattere preminente, il prezzo del pasto sia sostenuto per intero dal lavoratore-commensale, senza aggravii di costi per la stessa Amministrazione.

Sempre nell'intento di contenere l'onere finanziario relativo al servizio mensa, la cui misura peraltro è in stretta correlazione con i prezzi di mercato, in costante ascesa, si è provveduto a stabilire il principio secondo il quale la quota da porre a carico del lavoratore, che abbia titolo a fruire del servizio di refezione perché in possesso dei requisiti di cui al menzionato articolo 2 della legge 5 maggio 1976, numero 245, non può comunque essere inferiore ad un terzo del pasto tipo.

In ogni caso, e per maggior chiarezza del disposto legislativo di cui all'articolo 1, sembra necessario precisare che il servizio sostitutivo di refezione può essere attuato anche a mezzo di convenzione, ove possibile, con gestori di ristoranti e di tavole calde.

Per lo stesso motivo, nonché per la insufficienza di strutture da parte dell'istituto postelegrafonici, appare necessario chiarire che alla gestione di mensa, servizi sostitutivi di refezione, bar, dormitori, case-albergo e nidi d'infanzia l'istituto provvede direttamente o mediante concessioni in appalto.

Con l'occasione, infine, è parso opportuno inserire un'apposita norma che consenta ai dipendenti postelegrafonici di approvvigionarsi nell'ambito aziendale di generi di consumo a prezzi più vantaggiosi di quelli praticati comunemente sul mercato; ciò al fine di soddisfare evidenti bisogni dei lavoratori postelegrafonici, rientranti nel campo delle attività sociali. A tal fine è prevista l'istituzione, presso taluni uffici con maggior numero di personale, di appositi spacci con l'osservanza delle procedure stabilite per l'istituzione delle mense: e cioè mediante concessione, tramite l'istituto postelegrafonici, a società cooperative costituite tra dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che ne cureranno anche la gestione.

Gli oneri a carico dell'Amministrazione postelegrafonica e dell'Azienda di Stato per

i servizi telefonici saranno limitati alla cessione dei locali ed alle spese riguardanti i lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali stessi nonché a quelle per il riscaldamento, la fornitura di acqua e di energia elettrica (commi primo e secondo dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245).

Ravvisate le suesposte necessità, si è predisposta l'allegata proposta di legge, che si compone di sei articoli qui di seguito succintamente illustrati.

Articolo 1 — Si autorizzano le Aziende postelegrafoniche ad istituire servizi sostitutivi di refezione anche nei casi in cui, per difficoltà oggettive, non sia possibile istituire mense presso i propri uffici o stabilimenti: i servizi possono essere realizzati anche a mezzo di convenzioni con gestori di ristoranti o di tavole calde.

Articolo 2 — Il dipendente non compreso nell'ipotesi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, può a richiesta e ricorrendo particolari esigenze di servizio, essere ammesso a fruire della mensa o del servizio sostitutivo. La quota a suo carico, in tale caso, non può essere inferiore al prezzo del pasto.

Articolo 3 — Alla gestione di mense, servizi sostitutivi di refezione, bar dormitori, case-albergo o nidi d'infanzia l'istituto postelegrafonici, sentite le organizzazioni sindacali, provvede direttamente o mediante concessione in appalto.

Articolo 4 — La quota da porre a carico del lavoratore che, fornito dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, fruisca della mensa o del servizio sostitutivo di refezione non può essere inferiore comunque ad un terzo del prezzo del pasto tipo.

Articolo 5 — Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate ad anticipare all'istituto postelegrafonici i contributi previsti dal terzo e dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245.

Articolo 6 — Le aziende postelegrafoniche vengono autorizzate ad istituire spacci di generi di consumo presso gli uffici più importanti: la gestione viene affidata, tramite l'istituto postelegrafonici, a società cooperative costituite fra i dipendenti postelegrafonici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è sostituito dal seguente:

« Qualora sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti ovvero, per oggettive difficoltà, non sia possibile istituire le mense di cui al precedente comma, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, possono essere attivati servizi sostitutivi di refezione anche a mezzo di convenzioni con gestori di ristoranti o di tavole calde ».

ART. 2.

Ove non ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, ma sussistano ugualmente particolari esigenze di servizio, i dipendenti postelegrafonici possono essere autorizzati ad usufruire delle mense o dei servizi sostitutivi di refezione: in tal caso la quota da porre a carico dei lavoratori non può essere inferiore al prezzo del pasto tipo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della stessa legge 5 maggio 1976, n. 245.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è sostituito dal seguente:

« Alla gestione delle mense, dei servizi sostitutivi di refezione, dei bar, dei dormitori, delle case-albergo e dei nidi di infanzia provvede, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, l'istituto postelegrafonici direttamente o mediante concessione dei servizi in appalto ».

ART. 4.

La quota da porre a carico del lavoratore che usufruisce della mensa o del servizio sostitutivo di refezione, da stabilirsi annualmente con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 245, non può, in alcun caso, essere inferiore ad un terzo del prezzo del pasto tipo.

ART. 5.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate, ove occorra, ad accordare all'istituto postelegrafonici, con le modalità previste dall'artico-

lo 8 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, anticipazioni sui contributi dovuti ai sensi dei commi terzo e sesto dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245.

ART. 6.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire spacci di generi di consumo a finalità aziendale presso i propri uffici e stabilimenti ubicati nei capoluoghi di provincia.

La loro realizzazione deve avvenire, tramite l'istituto postelegrafonici, in conformità dei programmi annuali e pluriennali stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su conforme parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'istituto postelegrafonici vi provvede, sentite le predette organizzazioni sindacali, mediante concessione a società cooperative costituite fra dipendenti delle Aziende postelegrafoniche. Le stesse società curano anche la gestione del servizio.

Sulla regolare funzionalità di essa vigilano i comitati di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 245.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 245.

Nei confronti delle società cooperative già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti commi non possono comunque trovare applicazione da data anteriore a quella da cui ha effetto la citata legge 5 maggio 1976, n. 245.